



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DC 174

DEL 08 NOV. 2012

DIREZIONE **LL.PP., Ciclo Idrico Integrato, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile**

SERVIZIO **Gestione delle Acque**

UFFICIO **TECNICO DELLE ACQUE**

OGGETTO: **Individuazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua, di cui all'art.7 del Regolamento 13/8/2007, n.3/Reg. – Seconda attuazione per piccole derivazioni.**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. 14/09/99 n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

VISTO l'art. 47 del R.D. 1775/1933 recante “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;

VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - art. 121, in base al quale è compito della Regione Abruzzo adottare ed approvare il Piano di Tutela delle Acque Regionale che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del D.lgs. 152/06, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

VISTO l'art. 95 comma 3 del D.Lgs 152/2006 in base al quale le Regioni definiscono, sulla base delle linee guida adottate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché sulla base dei criteri già adottati dalle Autorità di bacino, gli obblighi di installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e, ove presente, di restituzione, nonché gli obblighi e le modalità di trasmissione dei risultati delle misurazioni dell'Autorità concedente per il loro successivo inoltro alla regione ed alle Autorità di bacino competenti. Le Autorità di bacino provvedono a trasmettere i dati in proprio possesso al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) secondo le modalità di cui all'articolo 75, comma 6;

VISTO il comma 6 dell'art. 7, del Decreto 13.8.2007 n.3/Reg. “Regolamento Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee” che stabilisce l'obbligo per gli utilizzatori delle acque appartenenti al demanio pubblico, così come definite dall'art. 1 del d.p.r. del 18.02.1999, n. 238, ad installare idonei dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua derivata e le modalità di trasmissione dei relativi dati;

VISTO il comma 7 dell'art. 7, del citato Decreto n.3/Reg./2007 che stabilisce che parimenti sono tenuti all'installazione dei dispositivi indicati al comma 6, gli utilizzatori delle acque non appartenenti al demanio pubblico, così come definite dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del d.p.r. 238/1999, qualora l'Autorità Concedente Regionale riconosca che il prelievo interferisce con particolari ragioni di interesse pubblico generale, motivato ai sensi dell'art. 3 della legge del 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il comma 8 dell'art. 7, del Decreto n.3/Reg./2007 che stabilisce i tempi per l'attuazione delle incombenze di cui al comma 6;

VISTO il comma 9 dell'art. 7 del Decreto n.3/Reg./2007 che stabilisce che con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione del regolamento sul B.U.R.A., anche in assenza delle linee guide previste dall'art. 95, comma 3, del d.lgs. 152/2006, sono individuate:

- a) le caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione dei volumi, le quali possono essere differenziate per tipologia d'uso ovvero per il medesimo uso in considerazione della peculiarità della zona interessata dalle captazioni;
- b) le priorità di installazione dei dispositivi di cui al comma 6, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - 1) quantità e qualità della risorsa idrica in rapporto alle finalità di utilizzo;
 - 2) tipologia d'uso;
 - 3) quantità e qualità della risorsa idrica in rapporto allo sfruttamento del singolo corpo idrico;

RICHIAMATO l'art. 121 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in base al quale è compito della Regione Abruzzo adottare ed approvare il Piano di Tutela delle Acque Regionale che contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla Parte Terza del D.lgs. 152/06, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico;

CONSIDERATO che la Regione con D.G.R. n. 614 del 09.08.2010, pubblicato sul BURA n. 62 Ordinario del 24.09.2010 ha adottato il Piano di Tutela delle Acque ai sensi dell'art. 121 sopra richiamato;

VISTO l'elaborato "Norme Tecniche di attuazione" del Piano di Tutela delle Acque, che costituisce lo strumento normativo di attuazione del Piano stesso;

VISTO in particolare l'art. 55, c.1 delle citate Norme Tecniche di attuazione titolato "Mancato rispetto del DMV" che stabilisce: *"Il rispetto del valore del DMV a valle delle derivazioni esistenti deve essere periodicamente verificato dalle Autorità competenti. La verifica può essere effettuata in ogni momento e, in particolare, ogniquale volta vengano segnalate in alveo condizioni anomale di deflusso minimo. Il controllo è effettuato attraverso la lettura dei misuratori di portata esistenti o dei sistemi di misura presenti e, ove necessario, attraverso una misura diretta della portata istantanea a valle della derivazione, eseguita con modalità oggettive e conformi alle normative vigenti e/o a valide prassi idrometriche"*.

VISTO l'art. 58 delle citate Norme Tecniche di attuazione titolato "Monitoraggio delle utilizzazioni" che stabilisce: *"Per gli obblighi in capo al concessionario della derivazione inerenti l'installazione di idonei dispositivi per la misurazione ed il controllo delle acque derivate nonché del rispetto del DMV si rinvia agli artt. 7 e 29 del Decreto n. 3/Reg. del 13.8.2007, ed alla Determina Direttoriale di cui all'art. 7, comma 9, del citato regolamento regionale"*.

CONSIDERATO che nota direttoriale Prot. n. 1323 del 23.11.2010, la Direzione Regionale Protezione Civile e Ambiente - Idrografico e Mareografico ha comunicato la disponibilità a partecipare, ove ritenuto opportuno e necessario, all'individuazione delle caratteristiche tecniche dei dispositivi di misurazione dei volumi di acqua di cui all'art. 7 del Regolamento n. 3/Reg. del 13/8/2007;

VISTA la nota Prot. n. RA 230693 in data 10.11.2011, con la quale la Direzione Protezione Civile e Ambiente - Idrografico e Mareografico ha fornito allo scrivente Servizio le indicazioni delle caratteristiche tecniche minime di cui potrebbero essere dotati i dispositivi di misurazione dei volumi di acqua evidenziando che il sistema indicato risulta compatibile con il sistema di acquisizioni dati e la rete di rilevamento in telemisura cui è dotato l'Idrografico e Mareografico operante in Regione;

VISTO il documento tecnico redatto dall'Idrografico recante "Caratteristiche datalogger" e "Caratteristiche minime richieste della documentazione da installare", che riguarda le caratteristiche tecniche dei misuratori dei volumi e delle portate di acqua relativi alle grandi derivazioni;

VISTA la nota Prot. n. RA/61993 del 19.03.2012 del Servizio Gestione delle Acque con la quale è stato richiesto all'Idrografico e Mareografico di integrare il citato documento tecnico mediante l'individuazione di caratteristiche tecniche per dispositivi di misurazione dei volumi di acqua, relative ad altre tipologia d'uso, differenziando, se possibile, anche in base alla tipologia della sezione di misura

in relazione alle peculiarità della zona interessata dalle captazioni, come indicato dall'art. 7 del Regolamento 13/872007, n.3/Reg.

CONSIDERATO che al fine di dare una prima attuazione alla normativa regionale in ordine all'individuazione delle caratteristiche dei misuratori di portata, considerata la priorità dell'installazione delle grandi derivazioni di acqua, con Determinazione direttoriale n. DC21 del 24.04.2012 è stato disposto di:

- di recepire il documento tecnico, redatto dalla Direzione Regionale Protezione Civile e Ambiente - Idrografico e Mareografico, recante le sottoelencate caratteristiche tecniche minime di cui devono essere dotati i dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi di acqua:
"Caratteristiche datalogger";
"Caratteristiche minime richieste della documentazione da installare";
- che le caratteristiche tecniche sopra individuate, ai sensi dell'art. 7, co. 9 del Decreto 13.8.2007 n.3/Reg. "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", attengono ai dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi delle grandi derivazioni di acqua, come definite dall'art. 6 del R.D. 11.12.1933, n.1775, e comunque per portate derivate superiori a 200 litri al secondo;
- di rinviare ad ulteriore provvedimento l'individuazione delle caratteristiche dei misuratori di portata per le altre tipologie di utilizzazioni delle acqua pubbliche

VISTA la nota Prot. n. RA/185722 del 10.08.2012, con la quale la Direzione Protezione Civile e Ambiente - Idrografico e Mareografico ha rimesso all'Ufficio Servizio Idrico Integrato e PRGA della Direzione LL.PP. il documento "Strumenti e modalità di misurazione delle portate per le piccole derivazioni" che indica le caratteristiche tecniche degli strumenti in base alle differenti tipologie di prelievo;

RITENUTO di recepire tale documento al fine di dare compiuta attuazione alla normativa regionale in ordine all'individuazione delle caratteristiche dei misuratori di portata, considerata la priorità dell'installazione delle grandi derivazioni di acqua;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto attestata con le firme in calce a norma degli artt. 23 e 24 della L.R. 77/99;

DISPONE

- di recepire il documento tecnico, redatto dalla Direzione Regionale Protezione Civile e Ambiente - Idrografico e Mareografico, "Strumenti e modalità di misurazione delle portate per le piccole derivazioni" che evidenzia le caratteristiche tecniche degli strumenti in base alle differenti tipologie di prelievo;
- che le caratteristiche tecniche sopra individuate, ai sensi dell'art. 7, co. 9 del Decreto 13.8.2007 n.3/Reg. "Regolamento: Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", attengono ai dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi delle piccole derivazioni di acqua, come definite dall'art. 6 del R.D. 11.12.1933, n.1775, e comunque per portate derivate inferiori o uguali a 200 litri al secondo;

IL DIRETTORE
(Dott. Ing. *Pierluigi CAPUTI*)



L'Estensore

Ing. Silverio SALVI

Il responsabile dell'Ufficio

Ing. Silverio SALVI

Il Dirigente del Servizio

Avv. Sebastiana PARLAVECCHIO